

Legge regionale 28 agosto 2001 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 31/12/2002

Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2001

Art. 2

(Soppressione delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane della Regione previste dalle attuali leggi regionali sono soppresse, con decorrenza dall'1 aprile 2003. Le relative funzioni saranno trasferite agli Enti individuati con successiva legge regionale da approvarsi entro il 28 febbraio 2002, la quale provvederà anche a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le Comunità montane e gli Enti interessati, nonché l'assegnazione del personale.

(1)(5)(6)

1 bis. Ai fini della individuazione degli Enti a cui trasferire le funzioni delle soppresse Comunità montane, ai sensi del comma 1, sono sentiti preventivamente i Sindaci dei comuni compresi nei territori delle Comunità montane stesse.

(2)

2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi delle Comunità montane sono sciolti. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi, di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, su proposta dei Sindaci dei comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane.

(3)

3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente in carica di ciascuna Comunità montana convoca una assemblea dei Sindaci entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il Presidente della Regione. L'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del comune più popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza

assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualità di Commissario, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del Commissario prescindendo dalla proposta.

(4)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/2001
- 2 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 19/2001
- 3 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/2001
- 4 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 4, L. R. 19/2001
- 5 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 15/2002
- 6 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 33/2002

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2001